



CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

C.F. 93076450381

Sede legale: Via Borgo dei Leoni 28 - 44121 Ferrara
Recapito postale temporaneo: Via de' Romei 7 - 44121 Ferrara
web: www.bonificaferrara.it - e-mail: info@bonificaferrara.it
pec: posta.certificata@pec.bonificaferrara.it

aderente all' **AS**

Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue

Direzione Generale - Area Amministrativa

44121 Ferrara Via de' Romei 7 - tel. 0532 218211 fax 0532 211402

Presidenza - Area Tecnica

44121 Ferrara Via Mentana 3/7 - tel. 0532 218111 fax 0532 218150

Concessione di servizi

**Interventi di potatura e messa in sicurezza
delle alberature frangivento
lungo i canali collettori Mezzano e Fosse
nel bacino di bonifica del Mezzano,
sito di Rete Natura 2000 - ZPS IT4060008**

CAPITOLATO TECNICO

SOMMARIO

Art. 1.	Oggetto dell'intervento	3
Art. 2.	Importo nominale del contratto.....	3
Art. 3.	Natura del contratto – Normativa applicabile in materia di contratti pubblici	4
Art. 4.	Normativa regionale applicabile in materia di interventi forestali	4
Art. 5.	Periodi di intervento ammessi e accorgimenti a tutela dell'avifauna	4
Art. 6.	Cronoprogramma	5
Art. 7.	Disposizioni tecnico-operative	5
Art. 8.	Disposizioni operative inerenti l'occupazione di proprietà private	7
Art. 9.	Tutela ambientale - Destinazione della biomassa legnosa prodotta.....	8
Art. 10.	Norme di sicurezza.....	9
Art. 11.	Direzione dell'esecuzione del contratto	10

Allegati al Capitolato

Collettore Mezzano - Planimetria catastale dei mappali in Comune di Ostellato

Collettore Mezzano - Planimetria catastale dei mappali in Comune di Portomaggiore

Collettore Fosse - Planimetria catastale dei mappali in Comune di Argenta

Collettore Fosse - Planimetria catastale dei mappali in Comune di Comacchio

DUVRI Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali

Art. 1. Oggetto dell'intervento

In bonifica del **Mezzano**, ai lati dei **Collettori Mezzano e Fosse**, in destra e sinistra idraulica sono presenti fasce di terreno - **pertinenze demaniali** - larghe da 30 a 40 metri, sulle quali insistono **alberature frangivento** su più filari e con profondità variabile da pochi metri a 20-22 metri.

Il **Collettore Mezzano** – lungo 15 km circa – ricade nei comuni di **Ostellato e Portomaggiore** e le sue pertinenze in destra e sinistra idraulica assommano a circa **30 km**.

Il **Collettore Fosse** – lungo 7 km circa – ricade nei comuni di **Comacchio e Argenta** e le sue pertinenze in destra e sinistra idraulica assommano a circa **14 km**.

L'essenza arborea prevalente è l'**olmo siberiano** (*Ulmus pumila*) il cui impianto risale agli anni '70 del secolo scorso.

Sono richiesti **interventi sul margine più esterno, confinante con i terreni agricoli privati**, per la manutenzione e messa in sicurezza delle piante, costituiti da:

- potatura dei rami invadenti le proprietà agricole private laterali, sia branche primarie che secondarie, nel rispetto della ramificazione naturale;
- taglio di singoli alberi, secchi o ammalorati;
- rimozione della vegetazione arborea e arbustiva dal vicino fosso di guardia e dalle aree di espansione sui terreni agricoli dei proprietari privati confinanti con le suddette pertinenze demaniali;
- rimozione parziale della biomassa già caduta a terra.

Dai suddetti interventi si stima ritraibile una **biomassa di circa 5.000 tonnellate** (stima per difetto).

Art. 2. Importo nominale del contratto

La Ditta trarrà in tutto o in massima parte il suo profitto dall'utilizzo a fini commerciali del legname prodotto con l'esecuzione dell'intervento.

In base alle stime effettuate e al solo scopo di quantificarne la rilevanza economica, il contratto ha un **valore nominale di € 40.000,00** al netto di IVA, dato dal rapporto tra la quantità presunta di biomassa di 5.000 tonnellate ed il ricavo di €/t 8 che la Ditta potrà ottenere.

Detto importo comprende € di oneri per la sicurezza indicati nel DUVRI in relazione ai rischi interferenziali, che la Ditta sarà chiamata a sostenere.

Art. 3. Natura del contratto – Normativa applicabile in materia di contratti pubblici

Poiché l'intervento riguarda lo sfruttamento di aree demaniali, tale acquisizione si configura quale "**concessione di servizi**" di cui all'art. 3, comma 1, lettera vv), del Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016:

«concessione di servizi», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;

In quanto compatibile con caso di specie, si applica al contratto la **Parte III del Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016** e ss.mm.ii., "**contratti di concessione**".

Gli interventi sono classificati nel vocabolario UE con codice CPV 77200000-2, "**servizi forestali**".

Art. 4. Normativa regionale applicabile in materia di interventi forestali

Data la natura dell'intervento, in quanto compatibile con caso di specie si applica al contratto la seguente normativa di settore vigente nella Regione Emilia-Romagna:

- **L.R. 4 settembre 1981, n. 30**, e ss.mm.ii., "Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle Leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18, e 24 gennaio 1975, n. 6", con particolare riguardo all'art. 3-bis che istituisce **l'Albo regionale delle imprese forestali**;
- **Regolamento regionale 1° agosto 2018**, n. 3, emanato con Decreto del Presidente della Giunta n. 122 del 30 luglio 2018, "Approvazione del Regolamento forestale regionale, in attuazione dell'art. 13 della L.R. n. 30/1981";
- **Delibera della Giunta regionale n. 1457 del 10 settembre 2018**, "Approvazione della Direttiva per la gestione dell'Albo delle imprese forestali, ai sensi dell'art. 3-bis della L.R. n. 30/1981. Aggiornamento", con particolare riguardo all'Allegato A, "**Disciplina dell'Albo regionale delle imprese forestali**".

Art. 5. Periodi di intervento ammessi e accorgimenti a tutela dell'avifauna

Poiché, come detto, la bonifica del Mezzano è Sito Regionale di Rete Natura 2000 – ZPS IT4060008:

- a tutela dell'avifauna presente in zona **non è consentito** eseguire l'intervento in oggetto nel periodo che ogni anno va dal 15 luglio al 15 marzo dell'anno successivo;

- per ragioni di opportunità ritenute tali dal Consorzio, e a meno di diverse disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto, l'intervento **non potrà altresì essere eseguito** nel periodo dal 16 luglio al 15 agosto;
- l'intervento dovrà pertanto essere eseguito **quando consentito, nell'unico periodo** che va dal 16 agosto 2019 al 14 marzo 2020, oppure **in due successivi periodi consentiti**, ossia dal 16 agosto 2019 al 14 marzo 2020 e dal 16 agosto 2020 al 14 marzo 2021, a seconda delle condizioni climatiche e delle circostanze contingenti, dello sviluppo che la Ditta vorrà e potrà dare ai lavori anche in ragione delle colture agricole in atto negli appezzamenti limitrofi, e in ogni caso previo accordo con il Direttore dell'esecuzione del contratto;
- dovranno essere utilizzati **mezzi idonei**, prevedendo il **minor disturbo possibile** all'avifauna presente;
- si dovrà **evitare il danneggiamento della vegetazione** arborea arbustiva limitrofa a quella interessata dai lavori.

Art. 6. Cronoprogramma

In base alla previsione delle **colture stagionalmente in atto** presso le aziende agricole adiacenti alle fasce frangivento, con ciò intendendo che lo scopo sarà quello di **evitare o limitare i danni** alle colture stesse, e considerate le **condizioni metereologiche** ed altre **circostanze contingenti** che possono influire sull'esecuzione dei lavori, prima dell'inizio delle attività il Direttore dell'esecuzione del contratto fornirà alla Ditta esecutrice un **cronoprogramma dei lavori**, che evidenzierà le zone di intervento e la successione dei lavori, e che nei limiti del possibile terrà altresì conto delle esigenze e delle convenienze operative della Ditta.

Poiché l'intervento potrà essere eseguito in diverse stagioni successive e resterà inevitabilmente soggetto a variabili che diverranno note solo progressivamente nel tempo, il cronoprogramma verrà **via via adeguato e aggiornato**.

Tale cronoprogramma sarà **vincolante per la Ditta**, che sarà tenuta a rispettarlo puntualmente.

Art. 7. Disposizioni tecnico-operative

Gli interventi in oggetto riguardano:

- **i margini esterni** delle fasce alberate frangivento poste ai lati dei **Canali Collettori Mezzano e Fosse** in adiacenza ai terreni agricoli di proprietà privata;
- il tratto in destra e sinistra idraulica posto **all'origine dei canali secondari**;

- **le pertinenze dei manufatti**, in conduzione al Consorzio di Bonifica, deputati al governo delle acque, all'interno delle aree demaniali dei citati Canali Collettori e dei relativi Canali secondari.

Detti interventi perseguono lo **scopo** di mettere in sicurezza le aree poste al confine dei terreni agricoli privati, migliorare la situazione silvicolturale e fitosanitaria e ripristinare la viabilità nelle pertinenze delle infrastrutture, nonché consentire la manovra e manutenzione dei manufatti deputati al governo idraulico da parte del Consorzio di Bonifica e ridurre l'invasione della compagine forestale sul fronte delle proprietà private.

Gli interventi previsti consistono nella:

- **potatura di grossi rami;**
- **taglio puntuale di singoli alberi;**
- **rimozione della biomassa legnosa** derivante dagli interventi di taglio e potatura degli alberi, nonché della biomassa legnosa già presente a terra ai margini delle fasce alberate.

Le **potature** andranno effettuate rispettando per quanto possibile la ramificazione naturale e la dominanza apicale degli alberi interessati, **eliminando rami:**

- secchi, lesionati o ammalati;
- che costituiscono elemento di ostacolo alla circolazione stradale;
- che invadono le proprietà private confinanti;
- che interferiscono con elettrodotti od altre reti tecnologiche preesistenti.

Le potature pertanto andranno ad eliminare branche primarie e secondarie, a partire dalle parti basali del tronco sino ai settori apicali, interessando anche branche di grosse dimensioni, superiori ai 30-40 cm di diametro misurati all'inserzione nel tronco.

Nell'effettuare questi interventi la Ditta avrà cura di effettuare **tagli netti** rispettando il collare sulla parte residua, rasente il tronco, senza lasciare monconi ed in maniera da non danneggiare la corteccia, evitando lo scosciamento dei rami e la sfibratura dei tessuti. Per questa ragione **non potranno essere utilizzate barre falcianti**.

È vietata la tecnica della capitozzatura degli alberi.

La potatura dovrà avvenire mantenendo la **forma naturale della chioma** delle alberature interessate.

Gli interventi di potatura, di spalcatura nonché di diradamento puntuale e localizzato dovranno **salvaguardare la linearità dell'elemento paesaggistico** delle fasce frangivento ed il mantenimento della struttura del soprassuolo forestale, e soprattutto dovranno evitare di creare una struttura verticale piatta e compatta. In altri termini, gli interventi proposti dovranno ricreare la stessa morfologia diversificata presente attualmente, ma in posizione più arretrata rispetto a quella attuale, allo scopo di conservare gli elementi paesaggistici e strutturali di un bosco naturale disetaneo.

Gli interventi di **taglio dei singoli alberi** non dovranno essere effettuati "a raso" o "a gruppi" - quindi non dovranno interessare superfici più o meno ampie -, ma potranno interessare singoli alberi già morti, oppure deperienti oppure ancora verdi se determinanti una evidente situazione di pericolo.

Laddove siano presenti alberi secchi, deperienti o pericolosi sui margini delle fasce frangivento si procederà con il **taglio del fusto alla loro base** ed asportazione di tutto il materiale legnoso. Anche gli alberi sottomessi - sempre collocati presso le fasce marginali - e caratterizzati da scarse possibilità di sviluppo andranno rimossi, ma sempre osservando un criterio di **rimozione puntuale e non diffusa**.

A parità di condizioni, dovranno essere privilegiati interventi di potatura o di taglio puntuale di alberi appartenenti alle **specie esotiche** presenti, come l'olmo siberiano o la robinia, con l'obiettivo di interrompere il piano delle chiome, ampio e compatto, che ostacola fortemente la penetrazione della luce ed impedisce la rinnovazione forestale delle specie autoctone.

Tutta la **biomassa** derivante dagli interventi di taglio e potatura, nonché quella già presente a terra, ai margini delle fasce frangivento, andrà **rimossa**, allo scopo di favorire la rinnovazione naturale.

La vegetazione arborea ed arbustiva andrà **rimossa anche**:

- dai fossi di guardia e dai terreni agricoli dei proprietari privati;
- dalle aree contermini ai manufatti deputati al governo delle acque e dalle pertinenze idrauliche;
- dalle aree di passaggio dei mezzi del Consorzio di Bonifica;
- dalle strade di qualsiasi ordine.

Gli interventi di taglio e potatura degli alberi e di rimozione della biomassa lungo le fasce frangivento dovranno essere effettuati **rispettando la rinnovazione forestale** già presente.

Art. 8. Disposizioni operative inerenti l'occupazione di proprietà private

Gli interventi in oggetto comportano necessariamente **l'occupazione temporanea delle proprietà private** e delle superficie demaniali confinanti.

A tal proposito vengono stabilite le seguenti regole operative:

- 1) Si dovrà **rispettare il cronoprogramma** predisposto dal Direttore dell'esecuzione del contratto al fine di accorpate le aree d'intervento sul frangivento con la successione delle **rotazioni culturali** verificate nelle aziende agricole confinanti.
Allo scopo di escludere danni ai frutti pendenti, **l'inizio dei lavori è previsto in corrispondenza delle aziende che raccolgono i cereali autunno-vernini**.

- 2) La superficie che le singole aziende confinanti mettono a disposizione per i lavori in oggetto è pari ad una **fascia di 25 ml** di terreno a partire dal fosso di guardia del frangivento e **qualsiasi sforamento dal limite suddetto dovrà essere concordato** con il Direttore dell'esecuzione del contratto.
- 3) La **biomassa** legnosa, accumulata sulle aree delle aziende frontiste, dovrà essere **rimossa nel minor tempo possibile**, evitando accumuli che, protratti nel tempo oltre il termine della frontale potatura, siano causa d'impedimento per la corretta conduzione delle aziende agricole.
- 4) La **biomassa** legnosa derivante da potature realizzate in prossimità degli **sbocchi dei canali secondari** nei Canali Collettori Mezzano e Fosse non può rimanere in alveo e dovrà essere **rimossa immediatamente**.
- 5) La Ditta avrà cura di **non danneggiare i manufatti** di regimazione idraulica nelle cui vicinanze si troverà ad operare ed a tal proposito dovrà essere dotata di **idonea copertura assicurativa**.
La polizza dovrà coprire anche eventuali **danni arrecati a strutture aziendali private** quali impianti fissi d'irrigazione, attrezzature e strutture agricole in genere.
- 6) La Ditta avrà cura di **non deteriorare il fondo di strade**, capezzagne, piste carraie e sentieri utilizzati per l'accesso alle aree di intervento.
In caso di **forti piogge**, il transito sulle proprietà frontiste con macchine operatrici può rivelarsi **impossibile** e in ogni caso **dannoso** sotto il profilo agronomico: qualora ricorrano queste condizioni il lavoro potrà essere **temporaneamente sospeso** o dirottato in altre aree accessibili.
- 7) **La viabilità e la percorrenza dai cantieri di lavoro alle strade asfaltate dovrà essere concordata** con il Direttore dell'esecuzione del contratto, in particolare per tutti gli autotreni che trasporteranno a destinazione la biomassa.
- 8) Il **cronoprogramma** dei lavori stabilirà una scaletta d'intervento **concordata con le aziende agricole** confinanti. Tuttavia esigenze aziendali non previste, eventi meteorici od altro potranno **modificare luoghi e tempi d'intervento**.
In tali circostanze il Direttore dell'esecuzione del contratto, in accordo con la Ditta esecutrice ed i frontisti, pianificherà le conseguenti modifiche al cronoprogramma.

Art. 9. Tutela ambientale - Destinazione della biomassa legnosa prodotta

La Ditta deve eseguire gli interventi in oggetto **salvaguardando l'integrità dell'ambiente** ed agendo nel pieno rispetto della vigente normativa in materia ambientale, con particolare riguardo al **Testo Unico in materia di tutela ambientale D.Lgs. 152/2006** e ss.mm.ii, adottando misure precauzionali idonee ad evitare inquinamenti e danni ambientali di qualunque genere.

Relativamente alla **gestione finale della biomassa** legnosa prodotta, al fine di accedere alla **esclusione** dall'ambito di applicazione della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. prevista all'art. 185, comma 1, lettera f), **è richiesta una dichiarazione sulla**

destinazione della biomassa legnosa prodotta, indicando espressamente presso quali Ditte terze (generalità e sede) verrà trasferito il materiale.

La norma citata così recita:

185. Esclusioni dall'ambito di applicazione

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

...

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana

Art. 10. Norme di sicurezza

In generale, la Ditta concessionaria deve operare nel pieno rispetto del **Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008**, nonché di tutte le altre vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza del lavoro e di prevenzione degli infortuni, per quanto applicabili in relazione alla sua struttura aziendale, ai mezzi e alle attrezzature che possiede e alle attività lavorative che svolge, ove dovuto anche in relazione al proprio DVR, Documento di Valutazione dei Rischi aziendali di cui agli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008.

Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008, il Consorzio **verifica l'idoneità tecnico-professionale della Ditta** anche con riguardo agli aspetti attinenti la sicurezza. A tal fine, prima dell'inizio delle attività il Consorzio acquisisce apposita **dichiarazione** della Ditta.

I servizi in oggetto non rientrano tra le attività previste dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 (cantieri temporanei e mobili). Avendo previsto nell'ambito delle attività di contratto la sussistenza di **potenziali rischi derivanti da interferenza**, il Consorzio fornisce alla Ditta il **DUVRI** Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali di cui all'art. 26, comma 4, del D.Lgs. 81/2008, nel quale sono individuate **misure organizzative tali da minimizzare od eliminare detti rischi**, nonché i relativi **oneri per la sicurezza** che spetta alla stazione appaltante determinare e riconoscere alla Ditta, fermo restando che restano a carico della Ditta i costi di sicurezza aziendali.

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, **prima dell'inizio delle attività** il Direttore dell'esecuzione del contratto e la Ditta concessionaria, in persona del suo legale rappresentante o delegato alla sicurezza, dovranno effettuare una apposita **riunione di coordinamento**, i cui contenuti essenziali verranno messi a **verbale**, allo scopo di definire ed organizzare le attività di cooperazione e coordinamento.

La Ditta dovrà quindi trasferire le informazioni e prescrizioni in materia di sicurezza a tutto il personale che prenderà parte all'esecuzione del contratto.

Qualora intenda **subaffidare a terzi** parte dell'esecuzione del contratto, la Ditta concessionaria dovrà **renderlo noto con congruo anticipo** al Direttore dell'esecuzione del contratto, in modo che possa essere valutata l'eventuale sussistenza di diversi e/o ulteriori rischi derivanti da interferenza nelle nuove circostanze operative.

Inoltre, in caso di **subappalti e subcontratti**, prima dell'inizio delle relative attività la Ditta concessionaria:

- dovrà verificare l'idoneità tecnico-professionale dei Subappaltatori e Subcontraenti ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008;
- assieme al Direttore dell'esecuzione del contratto e alla Ditta subaffidataria, dovrà svolgere ed organizzare in loco le attività di cooperazione e coordinamento di cui all'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 81/2008;
- dovrà fornire ai Subappaltatori e Subcontraenti copia del DUVRI;
- dovrà assicurarsi che i Subappaltatori e i Subcontraenti informino i propri lavoratori della sussistenza dei rischi indicati nel DUVRI e delle relative misure di prevenzione e protezione da adottare.

In fase esecutiva la Ditta concessionaria dovrà altresì assicurare che le misure di prevenzione e protezione indicate nel DUVRI vengano puntualmente adottate da tutti i Subappaltatori e i Subcontraenti che prendono parte all'esecuzione del contratto.

In caso di **inadempimento** della Ditta concessionaria ai suoi sopra indicati obblighi, il Direttore dell'esecuzione del contratto - qualora ritenga che vi siano rischi per l'incolumità dei lavoratori e delle persone in genere - potrà ordinare **l'immediata interruzione delle fasi lavorative in atto**, che potranno essere riprese solo ad avvenuta ed accertata applicazione delle modalità operative prescritte, senza che la Ditta possa avere nulla a pretendere.

Le gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza, a seguito di formale messa in mora della Ditta, costituiscono grave inadempimento e quindi giustificata causa per la risoluzione del contratto per colpa della Ditta.

Art. 11. Direzione dell'esecuzione del contratto

Sotto il profilo esecutivo e operativo, **il contratto sarà coordinato e diretto**:

- per conto del **Consorzio di Bonifica**, dal **Direttore dell'esecuzione del contratto** di cui all'art. 101, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, e al D.M. MIT 49/2018, il quale avrà il compito di vigilare e verificare che la Ditta concessionaria ed eventuali Subappaltatori e Subcontraenti eseguano gli interventi a norma di contratto e nel rispetto delle norme di

sicurezza, e che fornirà loro in corso d'opera tutte le istruzioni operative di dettaglio che riterrà opportune, agendo di persona o tramite suoi Assistenti;

- per conto della Ditta concessionaria, dal suo **Responsabile tecnico di cantiere** che la Ditta dovrà individuare all'atto della stipulazione del contratto, il quale, adempiendo puntualmente alle prescrizioni contrattuali e alle istruzioni operative ricevute dal Direttore dell'esecuzione del contratto o dai suoi Assistenti, avrà il compito di presenziare in cantiere con la debita assiduità e di coordinare e dirigere il lavoro delle maestranze, anche nel rispetto delle norme di sicurezza, di cui sarà responsabile per quanto compete alla Ditta concessionaria.